



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
 C O S T I T U I T A D A L E C O M U N I D E L L A Z I O

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/02/2007

=====

ADDEI' 27/02/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE CON LA COMPOSIZIONE:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARULLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
TOMELLI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Vario	"
ARFIORE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Roberto	"	RODANO	Claudio	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Carola	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUEZZI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MICHELANGELI - NIERI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 123

Oggetto:

Adozione del regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni".



123 27 FEB. 2007 *De*

Oggetto: adozione del regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni".



LA GIUNTA REGIONALE

proposta del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore alle risorse umane, demanio e patrimonio;

Vista la legge regionale 18.2.2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale", emanato in attuazione della suddetta legge;

Viste le risultanze della consultazione delle organizzazioni sindacali di cui ai verbali in data 25 e 26 ottobre 2006;

Dato atto che l'amministrazione gestisce direttamente i servizi relativi alle prestazioni di medicina sociale e preventiva e quelli di prevenzione delle patologie di carattere ginecologico ed urologico, con particolare riguardo alla prevenzione dei tumori.

È ritenuto pertanto di modificare il regolamento suddetto ed in particolare l'articolo 403 e di abrogare l'articolo 405 del suddetto regolamento al fine di definire esattamente le competenze proprie del dopolavoro secondo la proposta trasmessa dalla Direzione regionale affari giuridici e legislativi con nota n. 146240 del 29.11.2006;

Tenuto conto della necessità di istituire una specifica commissione paritetica con il compito di supportare l'amministrazione con riguardo alle modalità afferenti alla gestione dei servizi al personale compresi quelli che continuano ad essere temporaneamente affidati al dopolavoro;

Vista la nota n. 146240 del 29.11.2006 della Direzione regionale Affari giuridici e legislativi con la quale si dà atto, ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del regolamento regionale n. 1 del 2002, che la presente modifica del regolamento è costituzionalmente legittima, è compatibile con il quadro normativo vigente e coerente con le regole tecniche redazionali;

Il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali.



123 27 FEB. 2007 *ll*

DELIBERA

E' adottato, per i motivi detti in narrativa, il regolamento regionale concernente adozione del regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni", che consta di n. 3 articoli ed il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Di dare mandato al Direttore regionale organizzazione e personale di porre in essere tutti gli atti necessari per attivare, qualora non sia stato già fatto, la gestione diretta dei servizi di seguito elencati al fine di aumentarne l'efficienza e ridurre i costi: *ll*

- a) mensa, bar, e spaccio;
- b) prestazioni di medicina sociale e preventiva;
- c) servizi di prevenzione delle patologie di carattere ginecologico ed urologico, con particolare riguardo alla prevenzione dei tumori, mediante la stipula di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche ubicate nel territorio regionale;
- d) compartecipazione alle spese relative a prestazioni di carattere mutualistico - sociale;
- e) erogazione di sussidi di solidarietà per particolari casi di bisogno a favore dei familiari di dipendenti deceduti in attività di servizio;
- f) conferimento di borse di studio per gli impegni scolastici, anche universitari, dei figli dei dipendenti.

Limitatamente alle attività di cui all'articolo 403, comma 1, lettere *b* e *c* *KS* e *g* del regolamento regionale n. 1/2002, seppur espletate dal dopolavoro, le stesse vengono gestite, per quanto riguarda modalità e scelte, previa deliberazione emanata da un'apposita commissione paritetica composta da n. 3 rappresentanti dell'amministrazione regionale e da n. 3 rappresentanti designati dalla R.S.U. e da n. 3 rappresentanti del dopolavoro stesso. *ll*

La commissione paritetica è nominata con atto del Direttore del Dipartimento competente.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

28 MAR. 2007





ALLEG. alla DELIB. N. 123 *ay*
DEL 27 FEB. 2007



PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni”






ART. 1

*(Sostituzione dell'articolo 403 del r.r.1/2002
e successive modificazioni)*

1. L'articolo 403 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 403

(Assistenza)

- 
1. L'amministrazione, qualora si avvalga del dopolavoro per le attività di assistenza di seguito elencate, provvede ad erogare allo stesso, nell'ammontare annualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione, e sulla base di specifico programma predisposto dal consiglio direttivo di tale organismo, contributi per il finanziamento:
 - a) della compartecipazione alle spese per acquisto testi scolastici per i figli dei dipendenti ;
 - b) della compartecipazione alle spese relative a soggiorni estivi dei figli dei dipendenti;
 - c) dell'organizzazione di viaggi e soggiorni di studio, educativi e culturali, con partecipazione economica dei fruitori;
 - d) di iniziative e di manifestazioni di natura assistenziale, culturale, educativa e ricreativa.
 2. Il dopolavoro è tenuto a presentare annualmente idonea rendicontazione in ordine alle attività svolte ai sensi del comma 1, con allegata una relazione di conformità redatta dal collegio sindacale del dopolavoro stesso.
 3. L'amministrazione, in considerazione delle finalità perseguite e delle attività svolte dal dopolavoro, assicura allo stesso l'uso gratuito dei locali, nonché delle utenze e dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle suddette attività."



ART. 2

*(Abrogazione dell'articolo 405 del r.r.1/2002
e successive modificazioni)*

1. L'articolo 405 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, è abrogato.



ART. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



00177 0000